##### Contratto di collaborazione coordinata e continuativa

##### a carattere amministrativo-gestionale

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

La A.S.D. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** affiliata a (Indicare FSN, DSA, EPS) e iscritta al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche**,** in persona del suo Presidente pro tempore sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, elett.te dom.to per la carica presso la sede della A.S.D. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (d’ora in poi anche solo “A.S.D. e/o Associazione”)

E

Il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, d’ora in poi anche solo “collaboratore ”)

PREMESSO

1. La A.S.D. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha per scopo principale la promozione e lo sviluppo dell’esercizio di attività sportive e la relativa pratica dilettantistica, nonché la promozione e la diffusione dello sport fra gli associati e i giovani, in favore dei quali va svolta una particolare cura nell’insegnamento delle discipline sportive;
2. Le suddette attività sono svolte con le finalità e l’osservanza delle norme e delle direttive del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione Sportiva alle quali l’associazione è affiliata. Costituiscono, pertanto, parte integrante del presente accordo le norme contenute negli Statuti e nei Regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione e alla gestione delle società affiliate;
3. Che la ASD \_\_\_\_\_\_\_\_\_, per lo svolgimento di alcune mansioni di natura amministrativo-gestionale, ha constatato la necessità di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409, comma 1, n.3, al fine di ottimizzare i risultati della propria gestione e organizzazione amministrativa e sportiva;
4. Che tale tipologia di prestazioni sono regolate per le ASD dall’art. 37 del D.Lgs. 36/21 cui le parti si riportano nel corso del presente contratto;
5. Che il collaboratore ha manifestato la propria disponibilità a collaborare, solo in forma autonoma, senza vincoli di dipendenza, con la ASD per l’espletamento della mansioni di cui alla precedente lettera c) dichiarando di possedere le competenze necessarie;
6. Che il collaboratore dichiara, assumendosene ogni responsabilità civile e penale, di non essere dipendente della pubblica amministrazione
7. che tali mansioni sono funzionali e strumentali alla corretta gestione amministrativa della ASD;
8. che la ASD verificata l'effettiva competenza del collaboratore in riferimento alle proprie esigenze intende avvalersi dell'opera del medesimo per le finalità indicate;
9. che il presente rapporto per espressa esclusione prevista dall’articolo 61, comma 3, del d. lgs. 276/2003, non rientra nel campo di applicazione delle norme sul “lavoro a progetto” stabilite dal decreto stesso;
10. che il collaboratore dichiara l’attività oggetto del presente incarico non rientra nell’ambito della propria professione abituale e di non essere iscritto in nessun albo professionale ai sensi dell’art. 37, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 36/21;

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1) Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e forma con essa pattuizione espressa.

**Articolo 2) Oggetto dell’incarico**

Con la sottoscrizione del presente contratto il collaboratore si impegna a svolgere a favore della ASD le seguenti attività:

1. Rilevazione quote iscrizione corsi;
2. Rilevazione quote ordinarie soci;
3. Tenuta prima nota contabile;
4. Etc. \_\_\_\_\_

**Articolo 3) Limiti dell’impegno**

Il collaboratore si obbliga a prestare la propria opera attraverso il proprio apporto personale e senza impiego di mezzi organizzati, per il tempo che sarà necessario in riferimento alla natura dell'incarico ricevuto; quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento delle prestazioni, agirà con assoluta autonomia o indipendenza senza risultare soggetto a direttive di natura tecnica e/o organizzativa nonché a vincoli di dipendenza gerarchica da parte della ASD, né di alcuno dei suoi organi, funzionari o dipendenti, fatto salvo il necessario coordinamento con la presidenza o la persona da questa delegata alla gestione amministrativa.

**Articolo 4) Modalità di espletamento dell’incarico**

Il collaboratore sarà libero di autodeterminarsi le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni richieste pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati d’intesa tra le parti, in occasione di apposite riunioni, nel quadro delle esigenze necessarie al raggiungimento del risultato prefissato. Avrà il solo obbligo di relazionare per iscritto, su richiesta dei competenti organi associativi, circa le prestazioni effettuate ed i risultati ottenuti.

**Articolo 5) Utilizzo delle attrezzature associative**

Le parti, precisano inoltre che:

1. il collaboratore non avrà obblighi di presenza né di orario presso la sede o gli uffici della ASD;
2. all’uopo non sarà attivato alcun sistema di rilevazione o registrazione;
3. potrà utilizzare, se ed in quanto necessitassero al collaboratore, le strutture e le attrezzature della ASD purché questo non avvenga in maniera continuativa e, in ogni caso, in modo da non interferire nelle ordinarie attività degli uffici;
4. il collaboratore non sarà soggetto ad ordini o direttive di alcun dipendente o funzionario della ASD, né a potere gerarchico di alcuno di essi

Riguardo al d.lgs 81/2008 e le successive modificazioni ed integrazioni, le parti si danno reciprocamente atto che l’affidamento delle attività dedotte nel presente contratto avviene nel rispetto di quanto segue:

a) l’idoneità tecnico professionale del collaboratore in relazione ai lavori commissionati;

b) la ASD ha fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza esistenti negli ambienti dove verrà svolta l’attività oggetto del presente contratto;

c) i contraenti cooperano nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull’attività oggetto dell’incarico;

d) i contraenti coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i prestatori d’opera ed inoltre si informano reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti.

**Articolo 6) Impegni del collaboratore**

Il collaboratore si impegna:

1. a non divulgare con nessun mezzo (dichiarazioni, interviste giornalistiche e radiotelevisive, pubblicazioni, ect.) notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli;
2. a svolgere con diligenza l'incarico affidatogli nel rispetto dei programmi e degli obiettivi concordati.
3. durante il rapporto e dopo le cessazioni dello stesso il collaboratore, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico.

**Articolo 7) Incompatibilità**

Il collaboratore dichiara, sotto la propria responsabilità, con riferimento all’incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle norme vigenti

**Articolo 8) Durata dell’incarico e facoltà di recesso**

Il presente incarico decorrerà dal\_\_\_\_\_\_ e si concluderà inderogabilmente il \_\_\_\_\_,senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.

Le parti convengono che l’apposizione del termine non costituisce espressa rinuncia del committente a risolvere anticipatamente il rapporto senza obbligo di motivazione alcuna ai sensi dell’articolo 2237 codice civile, facoltà che anzi viene riconosciuta esplicitamente al committente che potrà esercitarla previo preavviso di 30 giorni.

Ove la ASD, ai sensi dell'articolo 2237 codice civile intenda risolvere il rapporto prima di tale termine, il collaboratore avrà diritto al solo compenso in proporzione che gli spetta per l'attività prestata sino a quel momento, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di indennizzo, di rimborso e/o di risarcimento. Le parti convengono a tal fine di ritenere l’attività svolta di uguale valore per ogni mese di durata dell’incarico.

Ogni comunicazione che interesserà il presente accordo dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata dalle parti direttamente agli indirizzi in epigrafe indicati.

**Articolo 9) Compenso**

In considerazione del tipo di incarico affidato, le parti determinano il compenso complessivo per le attività oggetto del presente contratto di collaborazione in euro **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) al lordo di ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi in base alle disposizioni dell’art. 37 del D.Lgs. 36/21, con esclusione di qualsiasi altra indennità non specificatamente prevista. Tale compenso è comprensivo ed assorbe ogni altro emolumento cui il collaboratore possa accampare diritti a qualsivoglia titolo. Al collaboratore verrà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese vive sopportate per eventuali trasferte purché preventivamente autorizzate e connesse all’esecuzione dell’incarico. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi e nei limiti previsti nella normativa della ASD, che il collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

**Articolo 10) Clausola risolutiva espressa**

Costituisce clausola risolutiva espressa del presente atto, fermi i diritti di cui al secondo comma dell’articolo 8 del presente contratto ed impregiudicate le ragioni ed azioni spettanti alla ASD per il risarcimento dei danni conseguenti al verificarsi di una o più delle ipotesi qui previste:

1. la mancata prestazione dell'attività richiesta dalla ASD al collaboratore secondo i programmi concordati, qualora obiettivamente ciò si protragga per oltre 10 giorni senza giustificato motivo e/o comunque accordo con la ASD;
2. la violazione degli obblighi di correttezza e di segretezza;
3. l'esecuzione negligente dell'incarico dalla quale sia derivato nocumento morale e materiale all'attività della ASD.

**Articolo 11) Modalità d’erogazione del compenso**

Il compenso di cui all’art. 9 sarà erogato, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, in rate mensili posticipate di pari importo esclusivamente mediante bonifico bancario. A tal fine il collaboratore si impegna a comunicare alla segreteria o al Presidente della ASD entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto l’IBAN del conto corrente bancario di cui è titolare.

**Articolo 12) Foro competente**

Per ogni controversia relativa all'applicazione o interpretazione del presente accordo le parti concordemente indicano quale foro competente quello di \_\_\_\_\_\_.

#### Articolo 13) Autonomia del rapporto

Il collaboratore, data la natura autonoma del rapporto, è libero di svolgere ulteriori attività professionali.

Ove impossibilitato a rendere la prestazione richiesta, potrà farsi sostituire da altra persona qualificata di sua fiducia il cui costo sosterrà per intero fino al limite del compenso percepito. Resta inteso che gli eventuali impedimenti dovranno essere comunque anticipatamente comunicati al Presidente della ASD

**Articolo 14)Elezione di domicilio**

Il collaboratore dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

**Articolo 15) Modifiche al presente accordo e clausole finali**

Le parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Il presente accordopotrà essere modificato solo in forma scritta ad substantiam ed a pena di assoluta inefficacia.Il presente Contratto, che è stato oggetto di analitica e specifica trattativa e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle Parti, annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente accordo tra le stesse e rende inefficaci tutte le precedenti bozze, anche ai meri fini interpretativi della volontà delle parti. La tolleranza prestata in via di fatto all'inosservanza di una qualsiasi della norme previste nel Contratto non comporta deroga o rinunzia al dettato della norma scritta, di cui la Parte non inadempiente potrà in qualunque momento avvalersi. Impregiudicati gli effetti legali delle prescrizioni e delle decadenze, il mancato esercizio di uno qualsiasi dei diritti e/o delle azioni derivanti dal Contratto non costituisce automatica rinuncia ai medesimi, né decadenza o impedimento all' esercizio degli stessi in un qualsiasi successivo momento. Il Contratto viene stipulato con il collaboratore in ragione dell'esclusivo rapporto fiduciario corrente con lui; conseguentemente è fatto assoluto divieto al collaboratore di cedere, direttamente e/o indirettamente, a terzi il contratto; il divieto comprende anche la cessione parziale, ovvero il conferimento in associazione e/o in cointeressenza, ed ogni altra modalità utile e/o finalizzata ad aggirare il predetto divieto. La violazione del divieto di cessione provoca la risoluzione ex art.1456 C.C. Per tutto quanto non espressamente previsto nel Contratto le Parti convengono di rinviare, per quanto applicabili e compatibili, alle disposizioni di legge relative alle prestazioni di lavoro autonomo Laddove una qualsiasi parte del Contratto dovesse essere, per qualsiasi motivo posto dall' ordinamento nazionale, nulla e/o annullabile, detta parte sarà considerata inefficace ex lege senza che per questo l'invalidità si trasmetta al resto del Contratto e senza che una delle Parti possa invocare tale fatto come condizione che, se conosciuta, avrebbe portato la stessa a non concludere il Contratto. Le Parti si impegnano a ripattuire una clausola che sia in grado di sostituire quella venuta meno, nel rispetto della legge ed in maniera da riflettere il loro spirito al momento della sottoscrizione del Contratto.

**Articolo 16) Consenso al trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la ASD, in quanto titolare dei dati personali, ha dato al collaboratore l’informativa prevista dall’articolo 13 del suddetto decreto, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dal collaboratore all’atto della stipula del presente Contratto e/o successivamente acquisiti dalla ASD nel corso del relativo rapporto contrattuale con il collaboratore, specificatamente comunicando a quest’ultimo i diritti spettanti all’interessato ai sensi dell’articolo 7 del decreto stesso. Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente Contratto da parte del collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell’informativa.

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_

**ASD \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Il Presidente Il Collaboratore**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui: sub 4 (Modalità di espletamento dell’incarico), 5 (Utilizzo delle attrezzature associative), 6 (Impegni del collaboratore), 7 (Incompatibilità), 8 (Durata dell’incarico e facoltà di recesso), 9 (Compenso), 10 (Clausola risolutiva espressa), 12 (Foro competente), 13 (Autonomia del rapporto), 15 (Modifiche al presente accordo), 16 (Consenso al trattamento dei dati personali).

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_

**ASD \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Il Presidente Il Collaboratore**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**